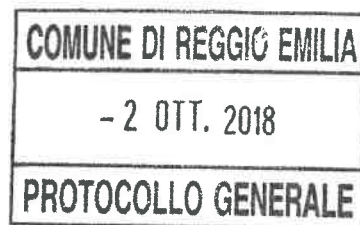


u 123658 a



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

3 1
PERS
Dipartimento
di Scienze Politiche



CONVENZIONE
TRA

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" con sede in Bari, Via Suppa n. 9, codice fiscale 80002170720, d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato nella qualità di Direttore del Dipartimento dal Prof. Giuseppe Moro nato a Lecce il 22.06.1959,

E

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, n.1 P. IVA 00145920351, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dalla Dott.ssa Battistina Giubbani, nata a Comano (MS) il 02.09.1965, codice fiscale GBBTS65P42C914K Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione del Comune di Reggio Emilia.

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della L. 31 dicembre 1962, n.1859, come modificata dalla L. 20 gennaio 1999, n. 9;
- che alla luce di ciò, le parti sopra indicate intendono agevolare l'effettuazione di tirocini di tipo curriculare nell'ambito del *Corso di Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale e Corso di Laurea Magistrale in Progettazione delle Politiche di Inclusione Sociale nonché nel Corso di Laurea triennale ad esaurimento in Operatori dei Servizi Sociali*, afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche;
- che é stata approvata la stipula della presente convenzione nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 27/07/2018

si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, e del D.M. 25 marzo 1998, n.142, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture 1 soggetto, su proposta del soggetto promotore qualora vi sia corrispondenza ed attinenza tra i temi oggetto di studio e ricerca e le attività del Comune di Reggio Emilia.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da



un responsabile aziendale, coincidente con l'assistente sociale supervisore iscritto da almeno tre (3) anni all'albo professionale regionale e con almeno un (1) anno di esperienza lavorativa nel servizio sede del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura organizzativa del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (macrostrutture, unità organizzative, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (es. D.Lgs. n. 81/2008);
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, inosservanze agli obblighi indicati nel presente articolo, (in particolare assenze prolungate / periodi di sospensione dal tirocinio, tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ed il completamento del tirocinio nei termini stabiliti) o comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito dei tirocini, devono essere concordate con il Soggetto Ospitante.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

1. Il soggetto ospitante si impegna a dare piena attuazione al progetto formativo secondo le finalità, i contenuti, le modalità ed i termini in esso concordati.



2. Il soggetto ospitante si impegna ad inoltrare al soggetto promotore, relativamente a ciascun tirocinante, al termine del periodo di formazione, l'attestazione del tirocinio svolto e la valutazione finale inerente lo svolgimento del progetto.

3. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, il tirocinante, durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, è equiparato, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, al lavoratore dipendente del soggetto ospitante. Al datore di lavoro del soggetto ospitante competono, quindi, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa sopra citata. Allo stagista/tirocinante competono gli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa sopraccitata per il "lavoratore".

Art. 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

Art. 7

La realizzazione del tirocinio curriculare che deriverà dalla presente Convenzione non comporterà né per il soggetto ospitante né per il soggetto promotore alcun onere aggiuntivo anche di natura economica, oltre quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 8

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità di un anno.

Art. 9

La presente convenzione conserva, comunque, i suoi effetti per la durata del tirocinio curriculare avviato in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.



Art. 10

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero sorgere tra il Comune di Reggio Emilia e il Dipartimento, relativamente alla presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari.

Data, **28 SET. 2018**

timbro e firma per il soggetto promotore

IL DIRETTORE
Prof. Giuseppe Moro



timbro firma per il soggetto ospitante

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
(Dott.ssa Ersilina Giubbarelli)

